



Presidenza del Consiglio dei Ministri



città metropolitana di Torino

**Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia**

**CONVENZIONE DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO**

CONVENZIONE DI MODIFICA **DELLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, pres. Roberto Chieppa, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cod. fisc. 80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, “Presidenza”)

E

La città metropolitana di Torino, rappresentata dal Sindaco *pro tempore*, d.ssa Chiara Appendino, domiciliato per la carica presso la città metropolitana di Torino, cod. fisc. 01907990012, in Torino, Corso Inghilterra 7 (di seguito, “Ente beneficiario”).

VISTI

- l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 recante “*Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 recante “*Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 che ha integrato i criteri relativi all’erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
- l’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, che istituisce un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese e che destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante “*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132*”;
- le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020*”, che dispone il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la città metropolitana di Torino, sottoscritta in forma digitale in data 10/01/2018 (di seguito “Convenzione”), stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 39.942.803,58;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15/01/2018 di approvazione della Convenzione, registrato dalla Corte dei conti con il n. 553 del 23/03/2018;
- l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese e, in particolare, il comma 02;
- l’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, al fine di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e di prevedere, quindi, che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi del “Piano” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane;

- l'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

CONSIDERATO CHE

- occorre adeguare e coordinare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in modo da prevedere in particolare che:
 1. le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione;
 2. nell'anno 2019 le erogazioni sono effettuate per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

Art. 1

(Termini di attuazione e durata della Convenzione)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Convenzione, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità dettate da comprovate cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili, a condizione che i lavori siano conformi allo strumento urbanistico vigente e che l'oggetto, le finalità e i risultati attesi rimangano invariati, tali da non inficiare il punteggio conseguito in sede di valutazione.

3. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza, in via del tutto eccezionale, solo sulla base di motivata richiesta dell'Ente beneficiario, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Per ciascun intervento non potrà essere ammessa una proroga complessivamente superiore a centoventi giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.”

Art. 2

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le erogazioni in favore dell’Ente beneficiario, per l’anno 2019, con riferimento alle spese sostenute e certificate dall’ente beneficiario in base al cronoprogramma del singolo intervento di cui si compone il Progetto, sono effettuate fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata, in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio delle spese effettivamente sostenute e certificate, nel rispetto del cronoprogramma, previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell’implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. Le erogazioni in favore dell’Ente beneficiario, per gli anni successivi al 2019, sono effettuate, a fronte dell’avanzamento dei lavori e dei servizi in base al cronoprogramma, fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata. Tali pagamenti sono disposti previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell’implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

5. La restante quota dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4, pari al 5 per cento, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste all’articolo 8, e alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell’intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

6. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione. Il responsabile unico del procedimento comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.”.

Art. 3

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di monitorare più efficacemente gli interventi in corso, può individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l'efficacia delle misure adottate.”.

La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Segretario Generale

Pres. Roberto CHIEPPA

Per la città metropolitana di Torino

Il Sindaco *pro tempore*

d.ssa Chiara Appendino